



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 41 del 14/04/2020

Oggetto: COVID-19. Misure di contrasto alla diffusione del virus sul territorio comunale. Orari esercizi commercio al dettaglio e servizi alla persona di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 10 Aprile 2020

IL SINDACO

- **VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **VISTO** l'art 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.47 del 25 febbraio 2020;
- **VISTO** il Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla G.U. n 79 del 25 marzo 2020;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid19;
- **VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicata sulla GU n 73 del 20 marzo 2020
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato sulla G.U. n 97 dell'11-4-2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile fino al 3 maggio 2020 e che a far data dalla efficacia, cessano di produrre effetti le disposizioni di cui ai Decreti del Consiglio n 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020;
- **VISTI**, in particolare, gli allegati 1- 2 - 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
- **RAVVISATA** l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- **VISTA e RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 36 del 23/03/2020 "*COVID -19. Misure di contrasto alla diffusione del virus sul territorio comunale - Modifica Ordinanza n. 35/2020*", come modificata da successiva ordinanza n. 38 del 3/04/2020, e dato atto che nel periodo di efficacia, a

livello locale, gli effetti attesi hanno prodotto risultati tangibili nelle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus, pur contemperando le ulteriori esigenze di carattere economico;

- **VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 , n 833, che in materia di igiene e sanità pubblica all' art 32 dispone "... *emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

- **VISTO** il T.U.E.L. 267/2000;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto

ORDINA

con decorrenza dal 14.04.2020 e sino al 03.05.2020:

- 1) gli esercizi commerciali al dettaglio e le attività inerenti i servizi alla persona previsti dagli Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 - con esclusione delle rivendite di tabacchi, farmacie e parafarmacie - osservano il seguente orario di esercizio: antimeridiano 7:00 – 13:30 e pomeridiano 16:00 – 19:00, con obbligo di chiusura nei giorni festivi. Nel limite dei predetti orari e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti in materia di confezionamento e trasporto, resta consentita l'attività di consegna a domicilio;
- 2) le rivendite di tabacchi, anche in modalità di erogazione automatica (c.d. distributori h24), osservano il seguente orario d'esercizio: antimeridiano 6:00 – 13.30 e pomeridiano 16:00-19:00;
- 3) le farmacie e parafarmacie, anche in modalità di erogazione automatica (c.d. distributori h24), osservano il seguente orario di esercizio : antimeridiano 8:30- 13:30 e pomeridiano 16:00- 19:00; gli orari di turnazione delle farmacie sono adeguati alle presenti disposizioni;
- 4) tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (c.d. distributori h24) - con esclusione della c.d. "Casetta dell'acqua" - sono chiusi per l'intera giornata;
- 5) è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di distributori automatici di qualsiasi natura di provvedere alla sanificazione costante degli stessi con prodotti certificati e di informare mediante esposizione di idoneo avviso, che l'uso è consentito solo con i guanti monouso.

La Polizia Locale di Erchie, tutte le altre Forze dell'Ordine, sono incaricate dell'osservanza e rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza:

- al Sig. Prefetto di Brindisi;

- al Sig. Questore di Brindisi;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Stazione Carabinieri Erchie;
- alla Polizia Locale di Erchie.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Brindisi.

Le trasgressioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 7 bis c 1 bis del Tuel D Lgs 267/2000.

Erchie, 14/04/2020

Il Sindaco

Giuseppe Margheriti

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.